



FAQ N. 2 – CHIARIMENTI.

D. Disciplinare di gara

3. 2 Requisiti capacità economica finanziaria - 4. copertura assicurativa contro i rischi professionali con un massimale di € 500.000,00

Riguardo a tale disposizione chiediamo alla stazione appaltante di volerne chiarire la portata prescrittiva, precisando se la stessa si rivolga ai dipendenti della ApL impiegati nella gestione della commessa o, piuttosto, al personale somministrato presso l'Azienda Speciale Paistom

R. La disposizione si rivolge ai dipendenti dell'ApL e non al personale dell'Azienda.

D. Atto unilaterale d'obbligo


Pur non entrando nel merito della legittimità di detta clausola che riteniamo comunque priva di valenza giuridica, segnaliamo che la formulazione dell'onere in termini percentuali sia da considerarsi distorsiva della capacità di formulazione dell'offerta economica. Essa infatti può assumere valori ben diversi fra i concorrenti in relazione alla quantizzazione del moltiplicatore offerto. Infatti maggiore sarà il moltiplicatore e maggiore sarà l'incidenza dell'obbligazione. Si ritiene pertanto che: In via principale l'obbligazione in parola debba essere cancellata, in via subordinata venga definito un importo univoco uguale per tutti i concorrenti.

R. I Si riportano i chiarimenti forniti dalla Centrale di Committenza:

- L'applicazione del corrispettivo a carico dell'aggiudicatario è legittimata dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 3042/2014, e dal Parere ANAC n. 53/2015.

-L'utilizzo della piattaforma telematica ASMECOMM per la gestione della procedura di gara, pur non optando per la presentazione delle offerte in modalità telematica (c.d. procedura "mista") rientra tra quelle per le quali si ritiene applicabile la clausola del corrispettivo a carico dell'aggiudicatario. Nel caso specifico, infatti, la gestione documentale della procedura è avvenuta in modalità telematica. A scanso di equivoci si evidenzia che secondo le prescrizioni ben dettagliate nella stessa Direttiva 2014/24/UE in fase di recepimento, sono ben distinti da un lato l'obbligo di gestione telematica delle procedure di gara (vigente dal 19 aprile 2016), dall'altro l'obbligo di presentazione telematica delle offerte (differito al 19 ottobre 2018). È pertanto del tutto evidente che la presentazione telematica delle offerte è una caratteristica non necessaria per la qualificazione di una gara quale "procedura telematica"

-l'ente con determina a contrarre n.94/2018, ha stabilito l'imputazione dei costi di " tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell' art.41 del D.lgs. n.50/2016 " a carico dell'aggiudicatario, obbligandosi " *prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c.a r.l. come stabilito al precedente punto;*" e "nel caso l'aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel consortile, di cui





al punto precedente, a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile".

Si ritiene pertanto illegittima l'eccezione sollevata, rappresentando che la mancata applicazione del corrispettivo a carico dell'aggiudicatario, oltre che lesiva degli accordi intercorsi tra l'ente ed Asmel Consortile s.c.a r.l., determinerebbe una illegittima modificazione successiva delle condizioni di gara, con lesione del principio della par condicio tra i concorrenti, della trasparenza e del principio di affidamento con possibilità da parte delle ditte concorrenti di impugnare gli atti di gara per violazione della Lex Specialis.

D. Pag.13 Busta "C" Offerta economica - Alla lettera e) in prima istanza si dichiara che il moltiplicatore offerto dovrà essere applicato alla retribuzione lorda oraria (retribuzione base+indennità da CCNL base + 13ma + IVC) la somma di tali voci riporta un totale di € 7.,8825. In seconda istanza si precisa che detto moltiplicatore sarà applicato ai costi di seguito elencati "(...)" A titolo esemplificativo si riporta il totale della sola categoria B3 che quota un costo globale di € 13,5452. Orbene, salvo ogni altra eccezione, il moltiplicatore minimo applicabile a € 7,8825, al fine di ricomprendere tutte le altre voci che compongono il costo di € 13,5452 pari a 1.7184, mentre invece se venisse applicato a titolo esemplificativo, lo stesso moltiplicatore al costo di € 13,5452 ne deriverebbe un costo pari ad € 23,2761.

E' pertanto evidente la discrasia fra le due proposizioni. Si chiede pertanto di voler precisare su quale base di costo debba essere identificato il moltiplicatore

R. Vedasi FAQ1 pubblicate sul sito del Comune e nel link dell'Azienda Speciale Paistom

D. Per quanto poi attiene la sottostante tabella (che si riporta)

ore lavorate	2079,76
Ferie	173,33
ROL	40
Ex festività	32
Ore non lav	245,33
Ore prese a base	1834,53

Si chiede di chiarirne il senso, atteso che la tabella di determinazione del costo orario Categoria B3 definisce un costo orario definito mediante applicazione del divisore orario 173,33, e non 152,87 (1834,53/12).

Facciamo inoltre notare una lieve differenza tra il Costo orario riportati nella tabella a pag. 14 del Disciplinare - € 13,5452 e il Costo indicato nella tabella X per lo stessi o livello € 13,5548.


Sia la Tabella del Disciplinare sia l'Allegato X indicano un Margine Applicato. Vi chiediamo di chiarire se trattasi di un refuso derivante da una precedente gara.

R. il divisore applicato è quello contenuto nel C.C.N.L. Multiservizi che prevede il divisore orario 173,33. - Vale il costo riportato nella tabella X

Per quanto riguarda il margine riportato sia nella tabella che nel disciplinare è puramente indicativo e vale come esempio.

D. 16 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

IL PUNTO 2.2 Formazione assegna 10 punti per la formazione di personale per la pubblica amministrazione nei servizi informatici e telematici. Si chiede di voler verificare l'esattezza della dizione "informatici e telematici" atteso che alla scrivente non risultano presenti figure professionali addette ai servizi informativi e telematici.





R. Tali servizi riguardano il personale somministrato dislocato presso gli uffici comunali dell'Ente

D. Ulteriori perplessità emergono poi relativamente al Capitolato Speciale d'Appalto:

Articolo 3

Poichè si prevede che l'Agenzia non possa richiedere rimborso o compenso in caso di assenza del lavoratore per le motivazioni riportate, si chiede di sapere se le assenze in parola dovranno essere ricomprese nel moltiplicatore unico a base dell'offerta economica.

R. Dovranno essere ricomprese nel moltiplicatore unico

D.Articolo.5

Si precisa che il moltiplicatore indicato in offerta dovrà essere espresso in percentuale sul costo di agenzia ed opportunamente valorizzato in termini assoluti.

Il tutto è palesemente in contrasto con quanto previsto nel Disciplinare di gara in quanto è possibile individuare la congruenza di tale assunto solo se il moltiplicatore sia stato formulato sul costo orario di cui all'allegato X che, in tal caso, rappresenta esattamente la percentuale di aggio di agenzia. (Esempio moltiplicatore pari a 1,10 = Aggio di Agenzia 10%). Inoltre si rimanda al quesito di cui all'art. 3, sopra riportato, lì dove, ove il moltiplicatore dovesse ricomprendere il tasso di assenteismo compensativo delle assenze, tale incidenza rientrerebbe nel costo del lavoro e non nell'aggio e, pertanto, non soggetto ad IVA.

R. Il prospetto delle retribuzioni allegato X prevede l'applicazione al totale del costo orario complessivo ad esempio la categoria "3" di € 13,8786 un margine applicato di 0,4717 pari al 3,50%. Pertanto è chiaro che il moltiplicatore è applicato su tutto il costo orario, come già detto sulla FAQ 1. Poiché è stato previsto nel disciplinare l'applicazione del moltiplicatore unico nel costo orario, questo deve essere corrispondente nel costo complessivo compreso di aggio che dovrà comunque rispettare i prezzi di mercato praticati per casi analoghi.

D. Sempre in merito all'articolo 5 – penultimo comma Si precisa "Il ritardato pagamento (...) in nessun caso sarà motivo di sospensione del servizio di somministrazione o del pagamento delle prestazioni ai lavoratori".

Orbene si rappresenta a codesta S.A. che il contratto di somministrazione rientra nella fattispecie del contratto a prestazioni corrispettive, in base al quale le prestazioni sono reciprocamente dovute ed interrompibili ove uno dei contraenti non ottemperi ai propri obblighi. Ne discende che la lex specialis non può in nessun caso assumere valenza sostitutiva di una norma di rango superiore quale le disposizioni del Codice Civile.

Inoltre, ed a prevenire possibili obiezioni di altro genere, si precisa che l'eventuale paventata interruzione del servizio di somministrazione non integra la fattispecie di interruzione di pubblico servizio, o servizio essenziale, in quanto la garanzia della continuità dello stesso ricade in capo alla S.A. e non certo all'aggiudicatario delle attività di somministrazione che, si rammenta, consistono esclusivamente nel mettere a disposizione il personale richiesto dall'Utilizzatore e che lo stesso impiegherà per la fornitura del servizio cui è deputato.

Ne discende che, ove mai la S.A. fosse inadempiente ai propri obblighi di pagamento, l'Aggiudicatario sarà del tutto legittimato a sospendere, se non addirittura ad interrompere, il rapporto contrattuale in essere.



In tale denegata ipotesi, poi, sarebbe per di più legittimato a interrompere l'erogazione delle competenze al proprio personale, laddove la disciplina della somministrazione, nonché le disposizioni regolanti gli appalti, prevedano l'obbligo solidale dell'Utilizzatore/Appaltante di sostituirsi al Somministratore/Appaltatore nel corrispondere sia le retribuzioni che gli oneri contributivi, a maggior ragione nel caso di ritardato o mancato pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.

R. Si conferma quanto riportato nell'articolo 5 del capitolato in quanto l'Azienda gestisce servizi pubblici la cui interruzione potrebbe causare anche e soprattutto problemi di ordine igienico sanitario.

Per i ritardati pagamenti d parte dell'Amministrazione possono essere richiesti gli interessi legali.

Capaccio Paestum 27/06/2018

Il Responsabile del Procedimento

Maria Luigia D'Angelo

